

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato e ordiniamo, che il seguente progetto di Legge sia presentato alle Camere dal Nostro Minister Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, che incarichiamo di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Art. 1.

Sono istituite nella Facoltà medico-chirurgico dell'Università di Torino due nuove Cattedre d'insegnamento, l'una dell'Anatomia patologica, l'altra della Medicina legale e tossicologica.

Art. 2.

Ai professori che verranno nominati alla suddetta cattedra sarà assegnato l'anno stipendio di lire due mila, oltre gli emolumenti.

Art. 3.

Oltre gli spettenti primari nominati dalla Direzione dello Spedale maggiore di S. Giovanni, e oltre i spettenti speciali di Clinica quaterna, saranno detti tra altri spettenti, per opere applicate uno a ciascuna delle due cliniche mediche, e uno alla clinica chirurgica.

Art. 4.



All'attuale sottinssore d'Anatomia sarà aggiunto altro sottinssore.



Art. 5.

L'elezione degli Assistenti speciali e del sottinssore, di cui agli articoli precedenti, si farà per concorso, nel modo che verrà determinato da apposito regolamento.

Art. 6.

Sarà assegnato a ciascuno degli Assistenti speciali ed al sottinssore, di cui agli Articoli 3^o e 4^o, l'anno stipendio di lire seicento.





Art: 7:

A cominciare dal prossimo anno scolastico 1850-51, nessuno potrà essere ammesso ad intraprendere il corso di Ithbotomia, se non avrà compiuto gli studi di filosofia, e subito con successo gli esami di promozione.

Art: 8:

I laureati prima del 1844 in Medicina & in Chirurgia, i quali aspirino alla seconda laurea, saranno rispettivamente tenuti a frequentare le lezioni dei professori del 5.^o e 6.^o anno di corso di chirurgia, o medico, & a subire in fine di ciascun anno i relativi esami privati.

Art: 9:

I laureati dopo la promulgazione della presente legge in Medicina & Chirurgia, o soltanto in Chirurgia, potranno esercitare, oltre gli altri rami dell'arte salutare già contemplati nei regolamenti, anche l'obstetricia.

Art: 10:

È proibito alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti precedenti in quanto sono contrarie a questa legge.

Torino, v.dì Giugno 1850.

Pietro Emanuele

François Alciatore

Sigiori

L'Accademia N.º Medico-chirurgica
di Torino esprimeva or sono due anni
al Ministro Della pubblica Istruzione
l'idea di alcune riforme riconosciute già
dal comune suffragio "ai professori e
cattori dell'arte" sollecitate troppo neglente
e vitali nell'insegnamento medico-chirurgico,
affinché meglio rispondessero al progresso dei
tempi, ed al nobile e sublime suo scopo.
Quindi rappresentava l'urgenza bisogno
che si affidasse ad una Commissione l'incarico
del disegnamento della facoltà.

Il Dotto. Ministro, che allora riggeva
la pubblica istruzione, afferrando "di buon
grado il voto dell'Accademia. L'incarico fu
dato ad una Commissione di Professori e
Dottori colligati "di quella facoltà, i quali
potranno meglio d'ogni altro conoscere "di
apprezzare le lezioni più importanti da
ricapire, ed i mezzi del presente sistema da
correggere, non meno che i mezzi più adeguati
per conseguire lo scopo.

Il progetto di riforma è stato dalla
Commissione con molto studio elaborato: ed
il Ministro lo ha sottoposto prima allo
onorevole Consiglio Della facoltà, indi;



al giudizio del Consiglio Superiore di
pubblica istruzione.

Ho confidato, che le progettate riforme, le
quali furono da lungo tempo un Desiderio
comune fra noi, e, finché un Desiderio,
una urgente necessità, rendessero molto
più rispettoso l'istruimento medico-
chirurgico. Alcuni rami di scienza, che
ora mancano nella Università di Torino,
vi saranno convenientemente rappresentati;
Ed altri potranno essere teoreticamente
e praticamente svolti per modo, che le
parti più necessarie abbiano un più
degno sviluppo.

Si non che alcune riforme versando
sopra materie legislative, vogliono essere
sottoposte allo studio liberatorio del Parlamento.
A questo fine ho smesso il progetto di legge,
che ho l'incorso di presentarvi. Essa contiene
Dici articoli: permettendo di sviluppare
in termini brevissimi i motivi delle
disposizioni espresse negli articoli 1, 3, 4, 7, 8;
e q: il concetto dei quali solamente merita
di suscitare alquanto la vostra attenzione.



Motivi degli articoli

Art. 1:

Egli è mediante la conoscenza delle alterazioni che subiscono i sistemi e gli organi del corpo umano per effetto di malattia, che il medico è posto in grado di antivenire le alterazioni medesime, e di apprezzarle giustamente sulla pratica; per la qual cosa a corrispondere agli studi clinici è indispensabile l'insegnamento dell'anatomia patologica. Il tale insegnamento fornerà materia al gabinetto patologico, che l'Università di Torino possiede da lungo tempo, ricco d'oggetti, e bene ordinato, ma inutile per l'istruzione, finché non sia istituita la Cattedra proposta.

Nello stesso anno di corso s'insegna ora da un professore, nei primi quattro mesi dell'anno scolastico, l'Igiene e la pratica medica; negli ultimi quattro la medicina legale e la Criminologia. Ma queste branche di scienza sono così vaste, e fra loro distinte, che l'apprendere risulta difficile. Ed uno stesso professore il mantenere si all'altezza di quotidiani loro progressi; né è possibile che in un solo anno di corso possa cattare e svolgere la materia comparsa.

La medicina legale e la Criminologia, sono i progressi dell'anatomia, della fisiologia, della patologia e soprattutto



della chimica, sonosi da poco tempo estesi in campo più vasto e più difficile a scorrere; e nelle presenti nostre condizioni sociali fa d'uopo che la polizia medica sia più ampiamente svolta, ma fina in ciò che riguarda le attivenze della Medicina nell'economia politica, i sistemi punitivi, le questioni quarantinarie, le malattie endemiche, e simili.

Sarebbe riuscire di sommo vantaggio ed incremento degli studi la separazione che proponesi nell'Igiene e nella polizia medica dalla Medicina legale e dalla Criminologia.

Potrà il professore di questo parte della scienza non solo svolgere la materia che gli è affidata per gli studenti della facoltà medico-chirurgica; ma egli andrà pure un corso di medicina legale detto agli studenti di leggi giusta il voto già espresso dalla Commissione creata nel 1846. per riordinamento degli studi legali nella Università di Torino, attesa l'infusione, che poppano iiffatti studi avere nelle questioni giudiziali si civili ~~che~~ criminali.

art. 3°

Gli studenti vogliono opere di continuo stretti nell'opinazione di tutto che ha rapporto non solo alla cura delle malattie, ma al modo di arrivare col maggior profitto




le storie... La qual con buonissimo ragionamento venga praticato dai professori di clinica e dagli attuali assistenti primarii dello speciale maggiore di S. Giovanni; tuttavia non ha finora potuto ricevere. Tuttavia l'istituzione che è necessaria, sarebbe riguardo soprattutto al numero molto ragionevole d'attivni, che frequentassero le cliniche.

A voltarci dossi la proposta dell'articolo 13º di applicare un assistente speciale a ciascuna clinica, si raggiungerebbe lo scopo che si desidera, gli attivi acquisteranno maggior sviluppo; ed altro grande vantaggio si ottiene col fornire agli assistenti agli ospedali, rinnovabili ogni triennio, come sarà prescritto dal nuovo regolamento, tanti mille lire pratica, la cui opera sarà più utile all'umanità.

Art. 14.

Le ragioni addotte per gli assistenti alle cliniche servono a giustificare la neopista di nominare un secondo sottoministro d'anatomia. Questa misura, che è il fondamentale dell'arte medica, non si approvò che col pratico esercizio. Ora egli è evidente, che a ben dirizzare in siffatto esercizio, occorre e fini ultimi che frequentassero il teatro anatomico, sono insufficienti un solo trascitore ed un sottoministro d'anatomia, di qualunque merito e valore siano.



Il bisogno d'un altro operatore si renderà vippiù indispensabile, se sarà istituita la Cattedra d'anatomia patologica.

Art. 3:

Dobbano i Flebotomi nell'esercizio dell'arte loro limitarsi alle sole operazioni flebotomiche; ma possono tuttavia, secondo il disposto dell'art. 16. del Regolamento approvato dalle Regie Patenti del 16. Maggio 1839, nei casi urgenti, id in mancanza di Medici e di Chirurghi, prestare agli ammalati i primi soccorsi. Perciò nel riguardo Regolamento approvato col d.º Biglietto del 21. Agosto 1832. i permesso che fra il binario dei loro studi gli alunni flebotomi Dobbano seguire i corsi de' due primi anni d' studio medico-chirurgico. Se non che essendo ammessi a tali corsi immediatamente dopo l'esame della Scuola di Rettorica, giusta il Regolamento approvato col d.º Biglietto del 21. Agosto 1832, sono primi effetto delle nozioni di filosofia, e specialmente di Geometria e di fisica, non pario pur troppo alla intelligenza delle materie dei corsi sudetti.

questa è la considerazione, che ha suggerito la disposizione proposta nell' articolo p.^{mo}.



Art. 8:

Col Regio Biglietto del 3. di Ottobre
1837. (Avacotta n. 8. 160. 161.) si stabiliva
che i laureati in medicina per effere
ammessi alla laurea chirurgica, ed i
laureati in chirurgia per l'ammessione
alla laurea medica dovevano frequentare
le lezioni rispettive o chirurgiche o
mediche Due corsi del quinto anno di studi.

Nel 1866. mutò col Regolamento
approvato col R. B. Biglietto del 26. di luglio
di quell'anno medesimo, si riceuivano
in uno solo le Due facoltà Di Medicina
e Di Chirurgia, si accomunavano fra loro
gli studi medici e chirurgici, e l'intero
corso Da cinque anni veniva esteso a
sei, si disponeva j'art. 22. che i laureati,
prima della promulgazione del Regolamento
medesimo, nella sola medicina o nella sola
chirurgia, per effere ammessi alla seconda
laurea, dovevano seguir lo studio Del sesto
anno Di corso medico-chirurgico. Ma
fra l'ampiozza che hanno acquistato
l'insignamento e gli studi si riconobbe,
che in un solo anno scolastico è impossibile
al medico Di procurarsi nella chirurgia,
ed al chirurgo nella medicina le necessarie
cognizioni teoriche e pratiche, onde
esercitare regnamente la professione
Dopo conseguita la laurea.

A siffatti inconvenienti potrebbe
avviare il Disposto Dell' articolo 8:



22

Art: 9:

Il laureato in chirurgia, i quali colle
altre parti dell'arte chirurgica aspirano
ad esercitare l'estetica, debba ottenere
l'affuso dell'autorità universitaria (B.
Bogliotto Vol 18. di gennaio 1834.) a fine
di intraprendere la pratica, e questo
affuso dovrebbe sinora limitarsi a pochi;
eppoi pochi sono ammessi all'esame
di pratica estetica ed al supremo servizio.

È tempo che questo stato di cose cessi.
La teoria e la pratica vogliono essere
a vicenda corroborate; la scuola d'estetica
teorica e pratica sfoderasi nel nuovo
Regolamento cosa obbligatoria a tutti gli
studenti della facoltà medico-chirurgia,
è ragionevole che d'ora innanzi ai
laureati in Medicina e Chirurgia, o
soltanto in Chirurgia sia fatta facoltà
d'esercitare cogli altri rami dell'arte
salutare anche l'estetica.



Prop. n° 101.
n° 84.

Progetto di legge
presentato dal Ministero dell'Interno Pubblico
alla Camera del 10 Giugno 1850.

di due milioni
~~Istituzione liberamente limitata per lo più
e di libera scelta, e la cui legge~~
dalle leggi già in relazione all'eseguimento,
ed all'esercizio medico-chirurgico.